

N. 1247

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1996

Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge:		
Capo I - Disposizioni generali (artt. 1-12)	»	20
Capo II - Procedimento disciplinare (artt. 13-26)	»	29
Capo III - Incompatibilità (artt. 27-32)	»	38
Capo IV - Incarichi estranei ai compiti di ufficio e disciplina dei fuori ruolo (artt. 33-39)	»	44
Capo V - Norme finali e transitorie (artt. 40-44)	»	49

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge il Governo ripropone all'attenzione ed alle decisioni del Parlamento il tema della responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari e delle cause di incompatibilità, nella ferma convinzione della ormai ineludibile necessità di riordinare e razionalizzare l'intera normativa.

Si tratta di tematiche da tempo entrate nel dibattito politico-istituzionale per numerose e delicate implicazioni, un dibattito cui hanno contribuito i disegni di legge presentati nelle legislature precedenti dal Ministro di grazia e giustizia, le proposte e i disegni di legge d'iniziativa parlamentare, i pareri del Consiglio superiore della magistratura, gli orientamenti espressi dagli organismi rappresentativi dei magistrati, i numerosi suggerimenti della letteratura specialistica.

L'attuale disegno di legge riprende, per buona parte, il testo presentato dal Guardasigilli nella scorsa legislatura, con alcune modifiche scaturite da un maggiore approfondimento della materia.

Il testo è diviso in tre capi. Il primo comprende le disposizioni generali concernenti i doveri del magistrato, l'individuazione delle ipotesi di illecito, le sanzioni irrogabili, la composizione dell'organo di giudizio disciplinare, la individuazione dell'organo di accusa (cui è attribuito anche il potere d'indagine), le cadenze cronologiche del procedimento. Il capo II raggruppa le norme procedurali, dall'esercizio dell'azione alla chiusura delle indagini, dalla discussione alle impugnative, dal rapporto con altri giudizi ai provvedimenti cautelari. Il capo III disciplina l'intera materia delle incompatibilità e le situazioni di sopravvenuta inettitudine per malattia o per altra causa.

In questo modo il disegno di legge, oltre ad offrire soluzioni ai punti nodali di una materia estremamente delicata, modifica

per buona parte la legislazione precedente e, per il resto, razionalizza e unifica l'intero tessuto normativo. Perciò, oltre alle profonde innovazioni contenute nel testo, si colmano lacune procedurali e si eliminano discrasie dovute alla disseminazione dell'attuale disciplina in fonti diacroniche.

È sembrato opportuno sottolineare con una norma di apertura i doveri del magistrato, identificandoli (articolo 1, comma 1) nell'imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità e riserbo, cioè nei cinque valori fondamentali che debbono caratterizzare l'esercizio delle funzioni. L'enunciazione non ha soltanto un significato deontologico, ma una ben precisa dimensione sistematica perchè gli illeciti disciplinari vengono tipicizzati aggregandoli intorno a detti valori; essi rappresentano in tal modo i beni protetti dalla tutela disciplinare e, nel contempo, i limiti di intervento del controllo in sede disciplinare (articolo 1, comma 4). Inoltre si prescrive (articolo 1, comma 3) che, anche al di fuori dell'esercizio dell'attività giudiziaria, il magistrato non deve tenere comportamenti tali da compromettere la credibilità della funzione, sostituendo il dato oggettivo della credibilità alle precedenti formule concernenti il prestigio dell'Ordine nei suoi valori esteriori e formali.

Ha un forte significato simbolico il richiamo al rispetto della dignità della persona in qualunque atto di esercizio delle funzioni (articolo 1, comma 2), con un riferimento a valori costituzionali (articoli 2 e 3 della Costituzione) e una dimensione pragmatica che si collega al dovere di correttezza, benchè la regola abbia una portata molto più estesa.

Non si è ritenuto di ribadire - per altro verso - i principi di legalità e di inamovibilità sia perchè essi risultano da specifici precetti costituzionali, sia perchè ricevono concreta conferma in articoli successivi at-

traverso la specificazione delle figure di illecito ed attraverso la disciplina del trasferimento di ufficio come eccezione circondata da precise garanzie.

Quanto alla tipizzazione, si è abbandonata l'amplissima formula dell'articolo 18 del decreto luogotenenziale 31 maggio 1946, n. 511, che, pur non essendo stata giudicata illegittima dalla Consulta, ha finito per sovraccaricare il titolare dell'azione e l'organo giudicante dell'attività di assoluti intermediari rispetto alla legge per la costruzione della regola disciplinare. Il diverso indirizzo del disegno di legge conferisce assoluta terzietà alla sezione disciplinare, recepisce in buona sostanza il principio di legalità, offre garanzie al magistrato ed elimina «vuoti» o «incertezze sui fini» del sistema disciplinare.

Come si è detto, gli illeciti riferiti all'esercizio delle funzioni sono stati raggruppati intorno ai valori cui si riferisce la tutela.

All'articolo 2 la lettera *a)* del comma 1 considera quei fatti che contrastano con il dovere di imparzialità, e cioè i comportamenti «tenuti allo scopo di arrecare illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti» (quest'ultima formula sembra preferibile all'altra della «palese violazione del dovere di imparzialità» usata in precedenti disegni di legge perchè troppo vaga e sostanzialmente tautologica), l'inosservanza dell'obbligo di astensione e l'omissione delle comunicazioni dovute al Consiglio superiore della magistratura per denunciare cause di incompatibilità.

La lettera *b)* considera i fatti di scorrettezza realizzati in danno delle parti, dei difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario (l'espressione comprende gli organi ausiliari e ogni utente del servizio giudiziario), nonchè in danno di altri magistrati o di collaboratori; trattasi di comportamenti incompatibili con la dignità della funzione e con il rispetto della persona, perchè contrastano con quello *standard* di civile condotta che deve costituire un requisito fondamentale dell'attività giudiziaria del magistrato. Rientra in questo gruppo anche l'ingiustificata interferenza, attuata avvalendosi delle proprie fun-

zioni, nell'attività di altro magistrato, giacchè tale interferenza può pregiudicarne l'autonomia di giudizio; la formula adottata è tale da comprendere anche il comportamento del magistrato comunque investito di poteri di direzione o di vigilanza che eserciti pressioni o compia interferenze nei confronti dei colleghi in relazione alla trattazione di affari loro affidati. In ogni caso il comportamento deve essere «ingiustificato», escludendosi così quelle forme di intervento che sono legittimate dal rapporto di gerarchia funzionale o previste da specifiche norme.

La lettera *c)* raggruppa i comportamenti lesivi del dovere di diligenza professionale. Si tratta, in primo luogo, dei fatti che, pur inerendo all'esercizio della giurisdizione, rendono possibile il sindacato disciplinare: viene in considerazione anzitutto la grave violazione di legge, realizzata attraverso un atto o un provvedimento o un comportamento processuale, per assoluta mancanza di diligenza. Il grado di consistenza negativa che il fatto deve avere, anche in riferimento alle conseguenze che ne derivano, si collega al carattere «assoluto» della negligenza come causa della violazione. La seconda ipotesi riguarda il travisamento dei fatti dovuto - anche qui - al difetto assoluto di diligenza nell'esame delle risultanze processuali.

C'è da notare che queste prime due ipotesi ricomprendono le fattispecie previste dall'articolo 2, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulla riparazione dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, ove si prevedono, come colpa grave: «la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile» (lettera *a)*; «l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento» (lettera *b)*) e «la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento» (lettera *c)*). Nel disegno di legge la seconda e terza fattispecie di colpa grave sono state

unificate nella formula onnicomprensiva di «travisamento dei fatti».

Un'altra ipotesi attiene al perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia e ricomprende condotte che hanno finalità estranee agli obiettivi istituzionali della giurisdizione. La stessa lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge contiene la previsione dell'assenza di motivazione, allorché sia richiesta dalla legge. Essa costituisce senza dubbio un caso di violazione della legge, ma non è connotata dalle condizioni che rendono rilevabili la fattispecie generale: si è voluto, in realtà, sottolineare come sia importante che il magistrato dia conto e ragione di ciò che compie nell'esercizio delle funzioni, e quindi tale specifica previsione non è circoscritta ai provvedimenti cautelari secondo una tendenza che viceversa fu recepita in un precedente disegno di legge. All'ipotesi della assoluta assenza di motivazione si è parificata, inoltre, quella della cosiddetta «motivazione apparente», in quanto altrettanto costitutiva di una violazione di legge.

Allo stesso tipo di illecito disciplinare per violazione del dovere di diligenza si è ricondotta l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali. In tali previsioni risulta compresa anche la lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117: per un verso («provvedimenti concernenti la libertà personale fuori dai casi consentiti dalla legge»), nell'ipotesi di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali; per altro verso («provvedimenti concernenti la libertà personale senza motivazione»), nell'ipotesi di provvedimenti privi di motivazione o con motivazione apparente.

L'inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni di servizio costituisce illecito disciplinare se cagiona un apprezzabile pregiudizio per l'attività dell'ufficio (altrimenti sarebbe oggetto di sanzione - ad esempio - anche un occasionale e modesto ritardo nell'inizio dell'udienza), e cioè nel caso in cui l'inosservanza sia «reiterata» o «grave». Costituisce violazione del dovere di

diligenza professionale l'«affidamento ad altri del proprio lavoro»: si è preferita tale formula (piuttosto che quella di «affidamento a terzi della redazione dei provvedimenti») per ricomprendervi sia le ipotesi in cui è gravato un altro magistrato sia quelle in cui ci si disimpegna ingiustificatamente da attività diverse dalla redazione di un provvedimento. Quanto all'inosservanza dell'obbligo di residenza, occorre partire dalla constatazione che oggi, per lo sviluppo e la rapidità dei mezzi di comunicazione e per problemi e difficoltà ambientali, il dovere di risiedere nello stesso comune sede dell'ufficio non ha quel rigore che giustamente aveva in altri tempi, pur conservando la sua validità precettiva; si è ritenuto, quindi, di considerare illecito disciplinare l'inosservanza dell'obbligo di residenza nel duplice presupposto che manchi la cosiddetta autorizzazione a risiedere fuori circoscrizione e ne sia derivato in concreto un pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza.

La lettera *d*) comprende gli illeciti che derivano da violazioni del dovere di laboriosità. Rientra in questo gruppo il reiterato ritardo nel compimento di atti, sempre che sia «grave» o, se non grave, sia «ingiustificato»; si noti che non occorre l'abitudine ad integrare l'illecito, bastando ripetute violazioni anche prive del carattere dell'abitudine. Vi rientra la scarsa laboriosità rapportata al carico dell'ufficio; quindi valutata con criterio relativo; vi rientra infine l'abituale esenzione dal lavoro giudiziario (compresa la redazione dei provvedimenti) da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di sezione o di collegio, volendosi con ciò recidere certe prassi secondo cui chi dirige o presiede si autoesclude dall'esercizio di altre funzioni e, soprattutto, dal redigere provvedimenti. Il fatto deve, comunque, essere privo di giustificazione: si è considerato, in sostanza, che, principalmente negli uffici di grandi dimensioni, l'attività di direzione è connotata da aspetti amministrativi ed organizzativi spesso del tutto assorbenti; in questi casi l'esenzione dal lavoro giudiziario può trovare adeguata giustificazione.

Un'ulteriore ipotesi di illecito riconducibile al difetto di laboriosità è stata vista nell'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze dell'ufficio, nei casi in cui questo è imposto dalla legge o da disposizione di organo competente.

La violazione del segreto d'ufficio o la rivelazione del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio configurano specifiche ipotesi di reato e rientrano, quindi, nella previsione di cui all'articolo 4. Si è ritenuto, però, di ipotizzare, nella lettera *e*), comportamenti che, restando al di fuori della sfera penale, determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione. Si tratta di comportamenti che possono risalire a difetto di diligenza ovvero a scarsa ponderazione e che pregiudicano il corretto svolgersi dell'attività giurisdizionale.

Nella stessa lettera *e*) si è ritenuto di prevedere come illecito disciplinare anche la violazione del dovere di riservatezza: per gli affari in corso essa è rilevante sempre, perchè contrasta con la deontologia il riferire o divulgare fatti propri della «vicenda processuale» che il magistrato sta trattando, mentre per gli affari definiti la rilevanza disciplinare si ha solo quando la violazione della riservatezza possa arrecare pregiudizio a diritti altrui.

La lettera *f*) comprende le omissioni imputabili al dirigente l'ufficio o al presidente di sezione o di collegio e concernenti il non aver comunicato fatti compiuti dai magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio che possono costituire illecito disciplinare, ovvero non aver comunicato cause di incompatibilità inerenti a tali magistrati. Trattasi di illeciti complementari a specifiche figure previste in altre lettere, o a ciascuna delle ipotesi di illecito previste in tali lettere, e che perciò non potevano non essere collocate dopo le previsioni principali.

Per ciascun gruppo di illeciti (tranne quelli di cui alle lettere *e*) ed *f*), che esauriscono con la tipizzazione le ipotesi possibili), è stata usata la formula: «ogni altra violazione del dovere», in modo da consentire la punibilità di comportamenti «non nominati» lesivi degli interessi protetti. Si

evita così il ricorso ad una clausola di chiusura unica che, nella sua generalità e genericità, finirebbe per attenuare – se non addirittura per elidere – lo scopo della tipizzazione; infatti, il collegamento sistematico tra i valori espressi nell'articolo 1, la previsione di illeciti raggruppati secondo tali valori nell'articolo 2 e la clausola per ciascun gruppo offrono ai titolari dell'azione e alla stessa sezione disciplinare criteri ben precisi per l'individuazione di «illeciti non nominati».

Da notare, infine, che la formula usata a chiusura della lettera *a*) non reca l'aggettivo «rilevante», a differenza di quella relativa agli altri gruppi, in quanto si è ritenuto che qualunque violazione del dovere di imparzialità costituisce illecito disciplinare, stante l'importanza del valore tutelato.

Nel comma 2 si è ritenuto di dover ribadire il principio della insindacabilità dell'attività giurisdizionale, per il valore assoluto che le è proprio – salve le limitate e specifiche eccezioni, compatibili con l'affermazione del principio – e per una sorta di simmetria normativa con la disciplina della responsabilità civile del magistrato. La disposizione che si propone riproduce, in sostanza, quella contenuta nell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 117 del 1988, poichè è sembrato opportuno chiarire che anche il sindacato disciplinare – alla stregua di quanto è stato previsto per quello del giudice civile – non può riguardare l'attività di interpretazione della legge o di valutazione dei fatti e delle prove.

L'articolo 3 tipizza gli illeciti compiuti al di fuori dell'esercizio delle funzioni.

La lettera *a*) considera gli episodi di malcostume, talvolta spicciolo ma pur sempre riprovevole, che sono sempre meno tollerati dalla coscienza sociale. La lettera *b*) si riferisce a condotte riprovevoli in rapporto alla qualità stessa del magistrato perchè possono incidere sulla credibilità della funzione. La lettera *c*) indica sia l'assunzione di incarichi senza autorizzazione quando questa sia prescritta da disposizioni di legge o da norme regolamentari adottate dall'organo competente, sia lo svolgimento di attività che, pur non essendo oggetto di autorizza-

zione, risulti (per la natura dell'attività stessa, per l'impegno che comporta, per il soggetto che la conferisce o a cui l'attività è diretta) oggettivamente incompatibile con la funzione giudiziaria, o comunque tale da pregiudicare la laboriosità. A maggior ragione rientra in questa ipotesi l'assunzione di attività priva di autorizzazione semplicemente perchè «non autorizzabile».

La lettera *d*) attiene ad uno dei temi più spinosi e difficili, in quanto pone l'obbligo di un giusto equilibrio tra l'interesse costituzionalmente protetto della libertà di manifestazione del pensiero, che compete al magistrato come ad ogni cittadino, con l'interesse, avente pari importanza, alla dignità del singolo magistrato e dell'intero ordine giudiziario. La necessità di tale equilibrio è stata sottolineata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 100 dell'8 giugno 1981), secondo cui il bilanciamento degli interessi tutelati non comprime il diritto alla libertà di manifestare le proprie opinioni, ma ne vieta soltanto l'esercizio anomalo o l'abuso, che viene ad esistenza ove risultino lesi gli altri valori sopra menzionati.

In questa prospettiva non v'è dubbio che una siffatta delicata operazione di bilanciamento non potrebbe attuarsi salvaguardando integralmente ed in ogni caso la libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione; così come, per converso, l'equilibrio sarebbe pregiudicato se si pretendesse di salvare sempre ed in ogni caso la dignità dell'ordine giudiziario: nell'uno e nell'altro caso non di bilanciamento si tratterebbe ma, piuttosto, di annullamento di uno dei due interessi tutelati.

Tuttavia si è ritenuto che la pubblica manifestazione di consenso o di dissenso in ordine ad un procedimento in corso acquisti rilevanza sul piano disciplinare soltanto quando concorrano particolari elementi oggettivi e soggettivi. Si è dato rilievo, così, oltre che alla posizione del magistrato (che può conferire maggiore caratura alla manifestazione e perciò cagionare un più intenso pericolo alla libertà del giudice naturale del processo in corso), anche alle modalità della manifestazione, di modo che posizione del magistrato e modalità di manifesta-

zioni conferiscano all'espressione del consenso o del dissenso idoneità a condizionare la libertà del collega.

Anche la lettera *e*) si riferisce ad un tema spinoso che, in tempi recenti e meno recenti, ha interessato per vari aspetti l'ordine giudiziario, come la partecipazione di magistrati ad associazioni segrete o «riservate» ovvero a logge massoniche. Resta ferma anche per i magistrati la libertà associativa; ma non può consentirsi la partecipazione ad associazioni che comportino doveri o vincoli incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie perchè incidono sulla autonomia, imparzialità di giudizio, indipendenza morale e psicologica che rappresentano le precondizioni dello svolgimento dell'attività giudiziaria in piena libertà e in sottoposizione soltanto alla legge.

La lettera *f*) comprende quei comportamenti che realizzano un uso strumentale della qualità di magistrato (come, ad esempio, le eclatanti manifestazioni pubbliche o le esternazioni in pubblico) idonei a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste; occorre tuttavia che abbia particolare rilievo la posizione del magistrato o le modalità dell'uso strumentale (come nella lettera *d*).

L'articolo 3 si chiude con la clausola secondo cui integra l'illecito disciplinare ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.

Seguendo un'indicazione espressa dal Consiglio superiore della magistratura, l'articolo 4 contiene la separata previsione di illeciti disciplinari conseguenti a reati per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile o applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, quando si tratti: di delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione, sola o congiunta alla pena pecuniaria (lettera *a*), ovvero di delitti colposi (lettera *b*) o di contravvenzioni (lettera *c*), se sia stata rispettivamente applicata la pena detentiva della reclusione o dell'arresto, ma, in entrambi i casi, sempre che, per le modalità di esecuzione o per le conseguenze che ne sono derivate, il fatto abbia

carattere di particolare gravità. L'articolo 4 si chiude con un'ultima previsione (lettera *d*) relativa ad altre ipotesi in cui il fatto costituente reato sia idoneo a compromettere la credibilità del magistrato ed anche se l'azione penale - per qualsiasi causa - non può essere iniziata o proseguita.

L'articolo 5 indica le sanzioni disciplinari e ne puntualizza la consistenza e i modi di esecuzione.

Non si è ritenuto di abolire l'ammonizione per due motivi: in primo luogo, si possono verificare illeciti di modesta entità per i quali il giudice disciplinare, operando la valutazione complessiva della personalità dell'incolpato, può comminare una sanzione minima che abbia anche, nella sostanza, un intento dissuasivo; in secondo luogo, può insorgere il timore che il giudice disciplinare, pur di non irrogare la censura per fatti modesti ma pur sempre apprezzabili, finisca per indulgere all'assoluzione.

Le novità rispetto all'attuale regime consistono nella introduzione della «incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo» (di collaborazione direttiva), nell'abolizione della destituzione e nel collegamento fra tipo di illecito, o ipotesi aggravata di esso, e il tipo minimo di sanzione da irrogare.

L'incapacità all'incarico direttivo o di collaborazione direttiva, che può durare per l'intera vita professionale del magistrato o per un certo tempo, assume un significato pregnante per qualche tipo di illecito ed ha comunque un valore dissuasivo di notevole efficacia.

Quanto alla destituzione, si è ritenuto superfluo mantenerla, giacchè, dopo l'intervento della Corte costituzionale circa il trattamento di quiescenza, essa per nulla differisce rispetto alla rimozione. È stato anche risolto (comma 8) il problema del concorso di illeciti e, quindi, il concorso di sanzioni.

Nell'articolo 6 è fissato il collegamento tra sanzione minima applicabile e tipo di illecito, realizzando, così, un sistema sanzionatorio che, seppure organizzato in termini di maggiore rigidità, consente ancora ampi spazi alla discrezionalità dell'organo disci-

plinare. La sanzione da applicare è determinata dalla legge in maniera specifica nel solo caso di condanna penale a pena detentiva non condizionalmente sospesa o che determina l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Nell'articolo 7 è prevista l'applicazione della sanzione accessoria del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio. Al riguardo, in considerazione della gravità degli effetti che conseguono a tale misura sanzionatoria, che si concreta nell'allontanamento del magistrato dall'ufficio, sono stati fissati non solo criteri rigidi di collegamento con determinate categorie di illeciti disciplinari o di sanzioni principali inflitte, ma si è condizionata l'applicazione della sanzione stessa, nell'ipotesi di applicazione facoltativa, all'accertamento che la permanenza del magistrato in quella sede o in quell'ufficio si porrebbe in insanabile contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Gli articoli 8, 9 e 10 adeguano, razionalizzando, la disciplina vigente circa la composizione dell'organo di giudizio disciplinare, la previsione dei membri effettivi e di quelli supplenti, il meccanismo delle sostituzioni anche nel caso di ricusazione.

Le novità di rilievo sono due: la prima consiste nella diminuzione da nove a sette dei componenti la sezione disciplinare (articolo 8), per rendere più snello ed agile l'organo di disciplina e per evitare incompatibilità con la composizione della prima commissione; la seconda riguarda (articolo 10) la previsione di una seconda sezione per il solo giudizio di rinvio a seguito di annullamento della decisione da parte delle Sezioni unite della Cassazione.

Non si è ritenuto di costituire una seconda sezione parallela e concorrente perchè se tale innovazione avrebbe consentito di redistribuire il lavoro fra due organi disciplinari e così accelerarne il corso, per altro verso avrebbe suscitato il pericolo di difformità di giurisprudenza disciplinare, fenomeno molto più preoccupante rispetto ai vantaggi conseguibili con una seconda sezione a pieno titolo.

L'articolo 11 conferma che l'accusa è svolta dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, ma aggiunge che all'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare provvede il pubblico ministero; in tal modo si supera definitivamente il precedente sistema in cui, ad immagine del vecchio rito del processo penale con separata previsione di istruttoria sommaria e di istruttoria formale, le indagini potevano essere svolte rispettivamente dalla procura generale e da un commissario istruttore scelto fra i componenti della sezione disciplinare. In realtà ci si uniforma all'orientamento del nuovo processo penale che non conosce dicotomie di istruttoria sommaria e istruttoria formale, accentuando nello stesso tempo la posizione di terzietà del giudice disciplinare ed evitando i numerosi inconvenienti sia del doppio sistema sia della nomina del commissario istruttore (inconvenienti sottolineati dal Consiglio superiore della magistratura).

L'articolo 12 detta la disciplina dei termini per il giudizio disciplinare. L'azione deve essere promossa entro un anno dalla piena notizia del fatto, cioè dalla conoscenza acquisita a seguito di sommarie indagini o di denuncia circostanziata; inoltre, entro l'anno dall'inizio del procedimento deve intervenire la richiesta della procura generale per l'emissione del decreto che fissa la discussione orale innanzi alla sezione ed entro l'anno successivo dev'essere pronunciata la sentenza; se i termini non sono osservati, il procedimento si estingue. Questa regolamentazione dei termini del procedimento si discosta dalla disciplina attuale, sia con riguardo al termine (un anno), decorrente dall'inizio del procedimento, entro il quale deve essere richiesto - e non già emesso - il decreto che fissa la discussione orale; sia con riguardo al termine entro il quale deve essere pronunciata la sentenza, fissato in un anno contro i due previsti dalla normativa vigente. Si è ridotto, in sostanza, il periodo complessivo massimo del giudizio di primo grado ad evitare che il magistrato resti troppo a lungo esposto al disagio di un procedimento disciplinare ed alla comprensibile turbativa della sua serenità, riservando,

però, l'intero anno per l'attività d'indagine che richiede più tempo per l'acquisizione del materiale probatorio.

Il capo II è dedicato alla disciplina del procedimento; si è provveduto, cioè, a razionalizzare e a integrare le norme vigenti, riscrivendole secondo la nuova impostazione in modo che ne consegua un tessuto normativo completo.

Si è conservata la doppia titolarità dell'azione, respingendosi la tesi dell'esclusivo esercizio da parte del Ministro di grazia e giustizia, sia perchè potrebbe risultare troppo gravosa la gestione esclusiva di questo potere di iniziativa da parte del Ministro sia perchè la doppia titolarità asseconda la prassi secondo cui il procuratore generale si occupa prevalentemente di illeciti riguardanti la deontologia professionale.

I meccanismi di esercizio sono naturalmente differenziati: il Ministro di grazia e giustizia promuove l'azione con richiesta di indagini al procuratore generale; a sua volta questi promuove l'azione dandone comunicazione al Consiglio; dalla richiesta o, rispettivamente, dalla comunicazione (ciascuna delle quali determina - secondo il comma 4 dell'articolo 13 - l'inizio del procedimento a tutti gli effetti) cominciano a decorrere i termini previsti dall'articolo 12. Se l'azione è promossa dal procuratore generale, il Ministro di grazia e giustizia può chiedere che l'azione sia estesa ad altri fatti, e altrettanto può fare nel corso delle indagini. Se l'azione è promossa dal Ministro di grazia e giustizia, il procuratore generale è libero di contestare fatti nuovi nel corso dell'indagine.

Sorge in proposito un altro problema, cioè quale sia il rapporto fra le due titolarità allorchè per il medesimo fatto il Ministro di grazia e giustizia, avvalendosi della discrezionalità riconosciutagli dall'articolo 107 della Costituzione, non intenda promuovere l'azione mentre il procuratore generale di fatto la promuove; si pone cioè il problema di una eventuale condizione di improcedibilità derivante dalla esplicitata comunicazione del Ministro all'altro titolare.

Si è tradizionalmente sostenuto che quella discrezionalità assicurata al Ministro di grazia e giustizia non esiste per il procuratore generale; che a quest'ultimo sono attribuiti l'esercizio e la conseguente indagine per fatti di regola attinenti ai doveri professionali che, viceversa, potrebbero rimanere esenti; si è sostenuto altresì che il procuratore generale, in quanto rappresentante della legge, non può non attivarsi allorchè viene a conoscenza di episodi suscettibili di rilievo disciplinare.

Ma, al contrario, si potrebbe sostenere: che il riconoscere una «obbligatorietà» al procuratore generale - non esplicitamente dichiarata dalla legge, tranne i casi di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 13 aprile 1988, n. 117 - rischierebbe di vanificare la discrezionalità stabilita per il Ministro di grazia e giustizia dalla norma costituzionale, in quanto ben potrebbe il primo esercitare l'azione ogni qualvolta il secondo decide di non promuoverla; che tutto questo vanificherebbe la responsabilità politica del secondo nei confronti del Parlamento incentrato proprio sulla caratterizzazione discrezionale del suo potere anche in rapporto a criteri di ragionevolezza e professionalità; infine, che quella distinzione fra ambiti oggettivi di esercizio è discutibile in quanto il Ministro di grazia e giustizia, disponendo dell'Ispettorato, può conoscere di fatti concernenti violazioni dei doveri funzionali più o meglio di quanto non possa il procuratore generale.

Si tratta di un problema delicato, con implicazioni notevoli, specie nei rapporti fra il Ministro di grazia e giustizia e la procura generale presso la Suprema Corte. Si è preferito rappresentarlo senza prendere posizione sulle alternative possibili affinché sia il Parlamento, nella sua sovranità, a scegliere la soluzione più opportuna.

L'articolo 14 detta le norme disciplinanti l'attività di indagine.

Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con l'indicazione degli addebiti; l'incolpato può farsi assistere, come difensore, da un altro magistrato o da un avvocato. Non si è previsto un meccanismo di nomina di un difensore

d'ufficio, ove l'incolpato non sia in grado di nominarne uno di fiducia in ottemperanza a quanto sancito dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 220 dell'8 giugno 1994, in quanto la possibilità di scegliere come difensore un avvocato rende sostanzialmente del tutto astratta una tale ipotesi.

Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione, o dall'avviso al difensore se già designato, sono nulli, e la nullità è rilevabile entro dieci giorni da quando si sia avuta conoscenza del contenuto degli atti o, in mancanza, dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

Per le indagini si osservano, in quanto compatibili, le norme relative all'istruzione dei procedimenti penali, salvo quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti.

Il comma 5 dell'articolo 14 prevede che, al termine delle indagini, il procuratore generale, con le richieste conclusive, debba rimettere alla sezione disciplinare il fascicolo degli atti del procedimento, atti che rimangono depositati nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato per ogni esigenza difensiva (estrazione di copie, ecc.).

Nell'articolo 15 è contenuta la disciplina radicalmente nuova dei meccanismi di chiusura delle indagini e del passaggio - eventuale - alla discussione orale.

Va chiarito, anzitutto, che su questo specifico tema la normativa che si propone è frutto di una più approfondita valutazione delle implicazioni che derivano dalla scelta operata dalla Carta costituzionale in tema di facoltatività dell'azione disciplinare.

Il disegno di legge presentato nel corso della X legislatura prevedeva che il Ministro di grazia e giustizia o il procuratore generale, ove avessero ritenuto insussistenti i presupposti per promuovere l'azione disciplinare, avrebbero dovuto richiedere alla sezione disciplinare l'archiviazione degli atti (potendo provvedervi direttamente solo se i fatti denunciati non avessero integrato

alcuna delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare previste dalla legge).

La disposizione aveva provocato valutazioni discordanti e nel parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 19 luglio 1988, pur dandosi atto dell'apprezzamento manifestato da molti componenti su un'innovazione tanto radicale della normativa vigente, si era evidenziato che «la necessità di un provvedimento di archiviazione da parte della sezione introduceva connotati di obbligatorietà dell'azione disciplinare».

In particolare, nel parere veniva riferito che da parte di alcuni consiglieri era stato sottolineato come l'innovazione suscitava dubbi di legittimità costituzionale, in quanto la «facoltà» di promuovere l'azione disciplinare, riservata al Ministro dall'articolo 107 della Costituzione, sarebbe stata stravolta nel suo contenuto e nei suoi caratteri di discrezionalità politica dalla previsione del potere della sezione disciplinare di assoggettare a controllo le scelte fatte, eventualmente nel senso del non esperimento dell'azione. Il tutto, senza contare che, in tal modo, si sarebbero concentrati nella stessa sezione disciplinare quei poteri di iniziativa e di decisione che l'articolo 107 della Costituzione aveva attribuito ad organi distinti.

Come è noto queste considerazioni vennero fatte proprie - insieme ad altre valutazioni critiche - dal Presidente della Repubblica nel messaggio inviato alle Camere il 26 luglio 1990. Nel messaggio venne confermata, anzitutto, l'esigenza di conservare all'azione disciplinare il carattere della discrezionalità e ciò nella considerazione che l'opposta scelta della obbligatorietà verrebbe a costituire un elemento di indebolimento dell'indipendenza, dell'autorevolezza e della credibilità della magistratura nella misura in cui esporrebbe i magistrati, per ogni fatto configurabile in ipotesi come illecito disciplinare, ad una pubblicità ingiusta e non compatibile con il prestigio dell'ordine giudiziario.

Tale situazione - proseguiva il messaggio - si sarebbe verificata ove per l'azione disciplinare si fosse previsto l'obbligatorio inter-

vento dell'organo giudicante, con una stretta analogia a quanto previsto per l'azione penale.

Ora, l'insieme di queste considerazioni, la cui fondatezza è apparsa evidente, hanno indotto ad abbandonare l'ipotesi di un intervento obbligatorio della sezione disciplinare per l'archiviazione degli atti. La facoltatività dell'azione disciplinare, esplicitamente prevista per il Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 107 della Costituzione, deve essere conservata anche nei riguardi del procuratore generale, al fine di non sconvolgere l'assetto dato alla materia dal dettato costituzionale, in termini di responsabilità politica dell'organo dell'Esecutivo. Da questa premessa deriva che non è praticabile alcun meccanismo di controllo giurisdizionale delle scelte che entrambi i titolari dell'azione disciplinare possono operare in ordine all'esercizio della stessa, controllo che sarebbe concettualmente incompatibile con una discrezionalità che, in effetti, non è tecnica, ma squisitamente «politica».

Altro aspetto che richiede un preliminare chiarimento riguarda il rapporto tra i due titolari dell'azione disciplinare nel momento conclusivo dell'indagine. Il Consiglio superiore della magistratura, nel parere dianzi citato, aveva sottolineato che, soprattutto per l'ipotesi in cui vi sia dissenso tra i due organi, occorre prevedere «un meccanismo di raccordo che consenta al Ministro di grazia e giustizia di intervenire nel procedimento facendo valere le sue ragioni». Il Consiglio, ritenendo lacunosa la normativa contenuta nel disegno di legge sottoposto al suo esame, aveva prospettato l'opportunità di prevedere l'intervento del Ministro di grazia e giustizia (eventualmente attraverso l'Avvocatura dello Stato) nel procedimento disciplinare, sia attribuendogli un potere autonomo di determinare, con propria richiesta, il rinvio a giudizio dell'incolpato, sia in riferimento specifico alla fase dibattimentale.

Questi suggerimenti sono apparsi meritevoli di accoglimento.

L'articolo 15 del disegno di legge che si propone contiene, dunque, la seguente disciplina del momento conclusivo delle inda-

gini, fermo restando che è fuori dalla previsione normativa quell'archiviazione «diretta» degli atti che entrambi i titolari dell'azione disciplinare possono disporre, senza dare avvio all'azione medesima, nell'esercizio di quella piena discrezionalità che si è ritenuto di non poter modificare.

All'articolo 15 si prevede che al termine delle indagini il procuratore generale presso la Corte di cassazione formula le sue richieste conclusive alla sezione disciplinare: esse possono essere rivolte al non luogo a procedere o alla fissazione dell'udienza di discussione orale.

In entrambi i casi della richiesta è data tempestiva comunicazione al Ministro di grazia e giustizia, con invio di copia dell'atto (commi 1 e 5). Al Ministro di grazia e giustizia sono attribuiti specifici poteri di intervento nel procedimento: in riferimento alla richiesta del procuratore generale di fissazione della discussione orale, il Ministro potrà richiedere l'integrazione delle incolpazioni o, financo, la modifica della contestazione nell'ipotesi di azione disciplinare da lui promossa.

Nel caso in cui, viceversa, la richiesta del procuratore generale sia finalizzata alla pronuncia di non luogo a procedere, il Ministro di grazia e giustizia, dopo aver richiesto ed ottenuto copia degli atti del procedimento, può assumere lui l'iniziativa per il passaggio alla fase dibattimentale e cioè può richiedere direttamente al presidente della sezione disciplinare l'emissione del decreto di fissazione della discussione orale (comma 6).

Nei commi 3, 4 e 7 sono disciplinate le attività processuali conseguenti alle richieste di cui sopra, da svolgersi da parte del presidente della sezione disciplinare e da quest'ultima come organo giudicante. Una novità assoluta della normativa che si propone riguarda l'ipotesi in cui si perviene alla discussione orale sulla richiesta del Ministro di grazia e giustizia: è sembrato logico ed opportuno prevedere che - in tal caso - le funzioni di pubblico ministero, in sede di discussione, siano esercitate da un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia tra quelli in servizio al Ministero.

Per la fase della discussione e della decisione, il testo del disegno di legge utilizza la disciplina vigente, integrandola in varie parti. L'articolo 16 regola in modo specifico alcuni aspetti probatori, anche per eliminare dubbi e problemi denunciati dalla stessa giurisprudenza disciplinare; per il resto richiama, in quanto compatibili, le norme del rito penale sul dibattimento, ad eccezione di quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti (comma 3), giacchè la sezione disciplinare non è organo giudiziario in senso proprio.

Le novità di maggiore rilievo attengono al carattere «non pubblico» della discussione e alla formula assolutoria. Infatti si conferma (comma 2) che la discussione non è pubblica, tranne che l'incolpato lo richieda, consentendosi così, nello specifico, l'esercizio del diritto dell'interessato al processo pubblico, diritto che trova riconoscimento nell'articolo 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Anche in presenza della richiesta della discussione pubblica da parte dell'incolpato, la sezione disciplinare può tuttavia disporre, sentito il pubblico ministero, che si proceda «a porte chiuse», ove ciò sia necessario per tutelare la credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa. Si è ritenuto, in tal modo, di bilanciare l'interesse alla conoscibilità di una vicenda il cui *iter* processuale e la cui conclusione non debbono rimanere all'interno dell'ordine, con l'interesse alla tutela della credibilità della funzione che quel magistrato, di regola, continuerà ad esercitare. Sarà, dunque, la sezione a stabilire, sulla base della qualità dei fatti contestati in rapporto all'interesse della conoscibilità esterna e sulla base del tipo di ufficio che l'incolpato occupa, se la discussione non debba essere pubblica nonostante il contrario avviso dell'incolpato.

Quanto alla formula assolutoria, è stata recepita la prassi di dichiarare «escluso l'addebito» allorchè non è raggiunta una prova sufficiente, evitandosi le difficoltà dell'uso di formule tratte dalla tipologia del codice del rito penale che non sempre

si attagliano all'esito del giudizio disciplinare.

Si è previsto, inoltre, che i motivi della decisione debbano essere depositati, nella segreteria della sezione, entro trenta giorni dalla deliberazione.

L'ultimo comma dell'articolo 16 dispone, infine, la trasmissione di copia dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare al Ministro di grazia e giustizia, al fine di consentirne la piena conoscenza per le conseguenti valutazioni in ordine all'esercizio del diritto d'impugnazione. Il Ministro di grazia e giustizia può richiedere copia degli atti dell'intero procedimento disciplinare.

Nell'articolo 17 sono disciplinati i rapporti tra l'azione disciplinare ed altri giudizi interessanti il magistrato incolpato.

Si stabilisce, anzitutto, che l'azione disciplinare non è preclusa dall'eventuale esercizio dell'azione civile di risarcimento del danno promossa nei confronti del magistrato per lo stesso fatto. Analogamente è stabilito per l'ipotesi di esercizio dell'azione penale, fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 12, comma 3, in ordine alla sospensione dell'azione disciplinare.

Il comma 2 dell'articolo 17 contiene la disciplina degli effetti, sul giudizio disciplinare, dei giudicati penali divenuti irrevocabili.

I successivi articoli, dal 18 al 22, sono rivolti a disciplinare l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per la pendenza di un giudizio penale o disciplinare, con la previsione di uno specifico procedimento nel quale sono assicurate le garanzie difensive dell'interessato.

Secondo l'articolo 18 il magistrato nei cui confronti sono avviate indagini o è esercitata l'azione penale deve essere sospeso dalle funzioni dal giorno in cui è adottata nei suoi riguardi una misura cautelare personale ai sensi degli articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale. La sospensione, la quale comporta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento;

può essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorchè la misura cautelare personale abbia comunque perso efficacia. Al magistrato sospeso, ai figli minorenni o al coniuge può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

Accanto alla sospensione necessaria l'articolo 19 prevede una sospensione cautelare facoltativa: quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti suscettibili di valutazione disciplinare che per la loro gravità siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro di grazia e giustizia, o il procuratore generale, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, può chiedere la sospensione cautelare del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio. La sezione convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede, dopo averlo sentito o dopo aver constatato la sua mancata comparizione.

Anche nell'ambito del procedimento di sospensione cautelare il magistrato può farsi assistere da un difensore, nominato nella persona di altro magistrato o di un avvocato.

La sospensione cautelare facoltativa può essere revocata in qualsiasi momento dalla sezione disciplinare, anche d'ufficio.

Contro le decisioni e contro i provvedimenti in materia di sospensione l'accusato, il Ministro di grazia e giustizia o il procuratore generale possono proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme - specifica l'articolo 20 - previsti dal codice di procedura penale; con questo richiamo si rende più snello e celere il procedimento rispetto all'*iter* oggi previsto. Il ricorso ha effetto sospensivo. La Cassazione decide a Sezioni unite penali.

Nel comma 2 dello stesso articolo 20 è stabilito il termine di sei mesi, dalla proposizione del ricorso, per la decisione della Cassazione.

Gli articoli 21 e 22 dispongono, infine, che il magistrato già sospeso ha diritto ad essere reintegrato nella situazione anteriore

qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile, ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione; se il posto prima occupato non è vacante, il magistrato ha diritto di scelta fra quelli disponibili con priorità rispetto ad altri eventuali concorrenti. Si prevede, infine, che in caso di assoluzione con sentenza definitiva o di condanna ad una sanzione diversa dalla sospensione dalle funzioni (per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare) e dalla rimozione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti.

Gli articoli da 23 a 26 disciplinano la revisione, utilizzando in buona parte la normativa attuale, cui apportano talune integrazioni razionalizzatrici.

Il capo III è dedicato alla materia delle incompatibilità, che il disegno di legge risistema in maniera completa, apportando innovazioni di un certo rilievo alla disciplina vigente.

Sono previste e disciplinate: le incompatibilità «funzionali», cioè quelle che riguardano l'esercizio di attività o l'assunzione di uffici incompatibili con le funzioni giudiziarie; le incompatibilità derivanti da vincoli di parentela, di affinità o di coniugio che concernono magistrati dello stesso ufficio o che concernono magistrati e persone che esplicano l'attività forense dinanzi al medesimo ufficio giudiziario; le incompatibilità derivanti dai suddetti vincoli quando riguardano persone imputate o condannate o persone la cui condotta sia riprovevole; infine le incompatibilità per situazioni ambientali.

Quanto alle prime, l'articolo 27 del disegno stabilisce che la funzione giudiziaria è incompatibile con l'esercizio di libere professioni, di attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali, e con l'assunzione di impieghi od uffici pubblici o privati, tranne quelli di senatore, deputato, ministro, sottosegretario di Stato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, presidente della provincia, sindaco, nonché

componente della giunta regionale, provinciale, comunale, purchè a determinate condizioni e con precisi limiti. Tali condizioni e limiti sono dettati nei commi da 2 a 4 dello stesso articolo 27 e consistono, essenzialmente, nell'obbligo del collocamento in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura o della nomina ed in limiti territoriali alla candidatura, in riferimento alla circoscrizione giudiziaria alla quale il magistrato è addetto.

Quanto alle incompatibilità per rapporti familiari, l'articolo 28 prevede che i magistrati fra i quali esiste vincolo di coniugio, di parentela o di affinità fino al secondo grado non possono far parte dello stesso ufficio giudiziario, e che il magistrato non può esercitare le funzioni nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense un parente in linea retta all'infinito o il coniuge o collaterale fino al secondo grado, salvo che - ed è questa la prima innovazione di rilievo - il Consiglio superiore della magistratura escluda, in relazione al numero delle sezioni che compongono l'ufficio, qualsiasi intralcio al regolare svolgimento del servizio ovvero accerti (per l'altra ipotesi) che le rispettive attività sono assolutamente distinte. La norma prevede, altresì, che il magistrato non può esercitare le funzioni nel territorio del distretto ove è compreso l'ufficio innanzi al quale un suo parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado ovvero il coniuge o un affine in linea retta sia imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o sia sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, sempre che, avuto riguardo ai suoi rapporti con l'imputato, alla funzione da lui esercitata e al numero dei componenti l'ufficio, possa risultare gravemente compromessa la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria (l'incompatibilità permane sino a quando il processo pende dinanzi ad uno degli uffici del distretto); infine prevede (altra innovazione di rilievo) che il magistrato non può esercitare le funzioni laddove il coniuge o un parente in linea retta o collaterale fino

al secondo grado ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, anche in relazione alla dimensione territoriale dell'ufficio, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

L'ultima ipotesi di incompatibilità riguarda le situazioni che il vigente articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, comprende nella formula «quando, anche senza colpa del magistrato, siano venute meno le condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario»; trattasi, cioè di quella «incompatibilità ambientale» che ha formato oggetto di ampio dibattito, anche in seno al Consiglio superiore della magistratura, e che alcuni vorrebbero escludere dall'ordinamento. In realtà, le maggiori critiche alla vigente disciplina riguardano l'interesse che appare tutelato da tale norma e l'assenza di garanzie per la relativa procedura del trasferimento di ufficio; critiche destinate a venir meno ove al «prestigio dell'ordine giudiziario» si sostituisca il valore, ben più pregnante nella proiezione collettiva, della «credibilità della funzione», e si circonda la procedura delle necessarie garanzie. D'altra parte l'esperienza dei Consigli succedutisi nel tempo evidenzia una varietà di situazioni, non rapportabili ad illeciti disciplinari, per le quali è evidente l'esigenza di un meccanismo di tutela del «servizio giustizia» sollecito ed attivabile con immediatezza dall'organo di autogoverno della magistratura.

Ebbene, raccogliendo le fila del dibattito e i suggerimenti emersi, si propone (articolo 29) che questa ipotesi di incompatibilità sia individuata nella situazione in cui, per qualsiasi causa, anche indipendentemente da colpa del magistrato, egli non possa, nella sede o nell'ufficio che occupa, amministrare giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della funzione.

Una novità assoluta dell'attuale disegno di legge è rappresentata dalla previsione (comma 2 dello stesso articolo 29) della destinazione - anche senza il suo consenso - a funzioni non direttive del magistrato dirigente di un ufficio che risulti «oggettiva-

mente inidoneo all'incarico ricoperto». Si è inteso, così, colmare una lacuna dell'attuale regime delle incompatibilità, affiancando a quella cosiddetta «ambientale», relativa alla sede o all'ufficio, una incompatibilità «funzionale» conseguente all'accertata (sulla base di dati oggettivi) incapacità all'esercizio delle funzioni dirigenziali. Si tratta di condizione che può non essere collegata a negligenza o scarsa preparazione del magistrato o comunque a «colpe» a lui addebitabili, ma che può nascere, viceversa, da situazioni temperamentali che, lasciando integra la capacità professionale per lo svolgimento di funzioni giudicanti o requirenti, di merito o di legittimità, rendono difficile, ad esempio, il rapporto con il personale dipendente, o che si risolvono in scarsa attitudine ad affrontare i problemi organizzativi dell'ufficio, ovvero ad intrattenere i necessari rapporti con istituzioni esterne, eccetera. In riferimento a queste situazioni, mentre è sembrata non pertinente la disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 29, che fa riferimento all'impossibilità di «amministrare giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della funzione», si è ritenuto opportuno inserire una specifica previsione che riguardasse esclusivamente l'inettitudine all'esercizio di funzioni direttive.

L'articolo 30 detta le regole per la soluzione delle situazioni di incompatibilità previste negli articoli precedenti, riconoscendo precise garanzie all'interessato.

La disciplina che si propone introduce, in primo luogo, limiti temporali alle varie fasi della procedura ed a questa nel suo complesso. È apparso, infatti, indispensabile superare l'attuale situazione nella quale la pendenza indefinita nel tempo delle procedure di trasferimento d'ufficio, oltre a costituire motivo di turbamento e di disagio per i magistrati interessati, finisce con l'incidere in maniera fortemente negativa sulla credibilità della funzione dagli stessi esercitata.

Nel comma 1 si pone, anzitutto, l'obbligo di denunciare tempestivamente (entro quindici giorni dall'avvenuta conoscenza) al Consiglio superiore della magistratura l'esi-

stenza della situazione di incompatibilità: tale obbligo grava sia sul magistrato interessato che sul dirigente dell'ufficio e sul magistrato cui spetta il potere di sorveglianza. Il Consiglio può, comunque, attivarsi d'ufficio o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Avuta notizia di una causa di incompatibilità, la competente commissione del Consiglio superiore della magistratura compie, in tempi contenuti, gli eventuali accertamenti preliminari e, all'esito, se non ritiene di proporre al Consiglio l'archiviazione, dispone l'apertura della procedura di trasferimento dandone immediatamente avviso all'interessato e avvertendolo che potrà essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato. Il disegno di legge apporta, anche qui, una opportuna innovazione rispetto al vigente regime, perchè elimina l'attuale fase preliminare con cui il Consiglio superiore della magistratura autorizza la commissione a procedere nell'istruttoria, una fase che è univocamente considerata inutile e macchinosa.

Aperta la procedura, le indagini debbono essere svolte nel termine di tre mesi; all'esito gli atti vanno depositati nella segreteria della commissione con avviso all'interessato che, nei venti giorni successivi, ha facoltà di prenderne visione, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte. Entro i successivi trenta giorni la commissione, ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al Consiglio superiore della magistratura il trasferimento di ufficio o l'archiviazione.

La data della seduta fissata dal Consiglio per la decisione è comunicata almeno venti giorni prima all'interessato, che ha diritto di essere sentito con l'assistenza di altro magistrato o di un avvocato. La delibera conclusiva deve essere adottata entro tre mesi dalla scadenza del termine assegnato dalla legge per le proposte della commissione.

La procedura di trasferimento di ufficio non può essere iniziata o proseguita se il magistrato è stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni, ed è

perciò venuta meno la situazione di incompatibilità.

Il disegno di legge estende la sua disciplina anche alle ipotesi di infermità o di sopravvenuta inettitudine che non consentono di adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri d'ufficio (articolo 31). Trattasi di situazioni non riconducibili *tout court* alla incompatibilità, anche se per alcune di esse l'incompatibilità riaffiora nel rapporto fra il tipo di ufficio che il magistrato occupa e le sue condizioni di salute (quando non ricorra il più grave caso di dispensa dal servizio); il motivo della estensione è soprattutto quello di ricomprendere tali ipotesi nel medesimo meccanismo procedimentale e in analoghe garanzie, per uniformità sistematica e soprattutto per maggiore tutela dell'interessato rispetto a provvedimenti (dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa per un certo tempo, destinazione ad altre funzioni) che finiscono per incidere in modo profondo sullo *status* o sull'inamovibilità.

Il capo IV del disegno di legge è dedicato alla disciplina degli incarichi extragiudiziari e del fuori ruolo.

In merito, l'articolo 33 riafferma il principio della «prevalenza» delle esigenze del corretto esercizio delle funzioni istituzionali del magistrato e della tutela del suo prestigio e della sua posizione: viene conseguentemente imposto al magistrato il dovere di curare che ogni attività consentita sia esercitata in maniera tale da non incidere negativamente su detti elementi (comma 3).

Espressione e specificazione di tale principio è poi la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 33 che preclude il conferimento o l'autorizzazione di incarichi qualora, anche in rapporto alle circostanze ambientali, il loro espletamento possa essere di pregiudizio per il «prestigio e l'immagine» della magistratura ordinaria o anche del singolo magistrato. In definitiva, con le norme esaminate si è posto un limite di carattere generale alla possibilità di conferimento o esercizio di incarichi dato dalla loro compatibilità, non solo astratta ma anche e soprattutto concreta, con i doveri legati all'esercizio delle funzioni e con il pre-

stigio della magistratura nel suo complesso o del singolo magistrato.

È poi previsto, al comma 5, che il Consiglio superiore della magistratura compia una valutazione in ordine alla «compatibilità concreta» dell'incarico extragiudiziario, sulla base dei criteri oggettivi e previamente adottati.

Le altre due possibili scelte, divieto o permesso assoluti, non sono state adottate in quanto in potenziale conflitto, la prima, con i principi costituzionali (imponendo una non sempre giustificabile limitazione della libertà individuale in relazione ad attività lecite e non necessariamente in contrasto con i doveri «istituzionali») e, la seconda, con la più volte richiamata esigenza di compatibilità con i compiti e con il prestigio della magistratura.

Nel medesimo comma 5 sono indicati i molteplici elementi di cui il Consiglio superiore della magistratura deve tener conto ai fini del conferimento della designazione o dell'autorizzazione.

Si tratta:

a) delle caratteristiche dell'incarico, su un piano oggettivo (natura, fondamento normativo, durata, impegno richiesto ecc.) e in rapporto al magistrato interessato (adeguatezza oggettiva alla qualificazione ed al prestigio);

b) di fattori legati al magistrato stesso (qualità degli incarichi espletati o in corso di svolgimento);

c) di altri elementi di carattere oggettivo (esigenza di assicurare un'equa ripartizione degli incarichi tra tutti i magistrati).

Nell'articolo 34 è contenuta un'elencazione di dettaglio di incarichi consentiti (comma 1) e di incarichi vietati (comma 2) ai magistrati ordinari.

I primi sono tutti caratterizzati e giustificati dal particolare rilievo che in essi assume la specifica preparazione professionale del magistrato, congiunta alla garanzia di imparzialità e di rigore che tale figura è in grado di offrire.

Si segnalano in particolare gli incarichi presso organismi pubblici, nazionali o in-

ternazionali (ad esempio, presso tutti gli organi di rilevanza costituzionale), quelli di insegnamento e di ricerca, la partecipazione ad organi della giustizia tributaria e della giustizia sportiva.

Gli incarichi vietati sono caratterizzati dalla necessità di evitare, per ragioni che appaiono evidenti, un coinvolgimento in attività strettamente connesse al concreto esercizio dell'azione amministrativa (in specie se collegate a fasi procedurali in materia contrattualistica pubblica), ovvero ad attività di soggetti privati, in particolare se di natura economica.

Ma la più sensibile novità è certamente rappresentata dal divieto di cui alla lettera d) del comma 2 di partecipare a collegi arbitrali, di assumere l'incarico di arbitro unico, ovvero di far parte di commissioni di collaudo. Si intende per tale via preservare l'assoluta integrità del magistrato, anche sul piano dell'immagine. Non si nasconde che la previsione determina la necessità di rivedere la normativa in materia di formazione dei collegi arbitrali, al fine di colmare le lacune che per tale via si determinerebbero. Si rimette al Parlamento la scelta circa le norme sostitutive identificanti i soggetti i quali possono essere chiamati a svolgere gli incarichi stessi e, per quanto attiene ai collegi arbitrali o all'attività di arbitro unico, la scelta dei nuovi criteri laddove le norme vigenti prevedono la nomina di magistrati ordinari.

L'articolo 35 pone un limite al cumulo degli incarichi al fine di evitare qualsiasi pregiudizio nell'espletamento dei doveri di ufficio: viene precluso lo svolgimento di più incarichi che comportino «attività di carattere continuativo», salvo che non consistano nella partecipazione ad organi giurisdizionali o nell'insegnamento, studio o ricerca ovvero in collaborazioni istituzionali che non richiedano un rilevante impegno.

Nell'articolo 36 sono delineate alcune modalità procedurali per la richiesta dell'autorizzazione all'incarico.

Il comma 1 prevede che sia l'organismo che intende conferire l'incarico a formulare la relativa istanza al Consiglio superiore della magistratura, per il tramite del Ministro di grazia e giustizia. Nella richiesta de-

ve essere inserita una serie di indicazioni circa l'incarico (tipo, durata, fonte normativa, ecc.) e può essere anche indicato, con il suo consenso, il nominativo del magistrato (comma 2); viceversa non sono consentite indicazioni nominative per incarichi in commissioni di concorso, di disciplina e similari, e ciò al fine di mantenere quella garanzia di imparzialità che giustifica la possibilità stessa dell'incarico.

È preclusa al magistrato l'assunzione dell'incarico prima che il Consiglio superiore della magistratura abbia concesso la relativa autorizzazione (comma 3).

L'ultimo comma prevede una deroga alla disciplina dettata dalla restante parte dell'articolo nel caso di incarico espressamente previsto dalla legge per i magistrati, conferito dal Ministro di grazia e giustizia o su designazione di questi a magistrato in servizio al Ministero di grazia e giustizia. In tali casi non vi è necessità di autorizzazione ed il conferimento deve soltanto essere portato a conoscenza del Consiglio superiore della magistratura. Tale disposizione (comma 4) è basata sul rilievo che, in caso di incarico previsto per legge, la valutazione positiva di compatibilità astratta con lo *status* di magistrato è effettuata dal legislatore, mentre la valutazione tra le compatibilità con le funzioni concretamente svolte dal magistrato, rimessa di norma al Consiglio superiore della magistratura, risulta, in questa specifica ipotesi, ragionevolmente affidata al Ministro di grazia e giustizia.

Con l'evidente finalità di escludere eventuali situazioni di condizionamento dell'esercizio della funzione giurisdizionale, all'articolo 37 si pone il divieto, per i magistrati cessati dal servizio, di assumere incarichi discrezionalmente attribuiti dal Governo o, in genere, dalle pubbliche amministrazioni; comunque si tratta di un divieto limitato nel tempo (un anno per i magistrati cessati dalle funzioni per limiti di età; due anni nelle altre ipotesi di cessazione dal servizio).

Gli articoli 38 e 39 dettano la disciplina del fuori ruolo.

Per incarichi che, considerata la natura dell'attività o l'impegno di lavoro richiesto,

non siano compatibili con la prosecuzione dell'esercizio giurisdizionale è previsto il «fuori ruolo»: così presso la Presidenza della Repubblica (non superiore a sette anni), presso la Corte costituzionale (non superiore a nove anni) o altrove (non superiore a cinque anni). L'articolo 38 detta altre condizioni e limiti, considerandosi il «fuori ruolo» pur sempre eccezionale.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, la durata è stabilita in cinque anni, prorogabile di un biennio a ben precise condizioni. Per il capo di Gabinetto, il capo dell'Ufficio legislativo, i direttori generali e il capo dell'Ispettorato, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di richiedere la permanenza presso il Ministero per tutto il tempo reputato necessario per le esigenze dell'incarico stesso.

Il capo V contiene norme finali e transitorie.

Riferendosi ai giudici di pace, l'articolo 40 equipara la disciplina in tema di incompatibilità, di sopraggiunta mancanza dei requisiti di nomina, di infermità impeditiva, di comportamenti negligenti o scorretti a quella prevista nel recentissimo disegno di legge che istituisce i «giudici onorari aggregati», cioè prevede casi di decadenza, dispensa e revoca, così modificando l'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374. Il meccanismo procedimentale è il seguente: il presidente della Corte ne fa proposta al Consiglio giudiziario integrato con la rappresentanza dell'Avvocatura che, sentito l'interessato, invita il Consiglio superiore della magistratura a provvedere sulla revoca o sulla dispensa; il provvedimento è adottato, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Presidente della Repubblica.

La modifica - come quella analoga contenuta nell'articolo 41 sui doveri del giudice di pace - è imposta sia dall'esigenza istituzionale di tenere distinta la disciplina secondo che si riferisca a magistrati professionisti o a magistrati onorari, sia dall'esigenza sistematica di equiparare situazioni analoghe riferite a magistrati onorari (vice pretori e vice procuratori onorari, giudici di pace, giudici onorari aggregati), sia, infine,

dall'enorme carico di lavoro che, viceversa, graverebbe sulla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 42 prevede l'abrogazione di varie norme che, disseminate nell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle garanzie della magistratura, nella legge 24 marzo 1958, n. 195, sul Consiglio superiore

della magistratura, nel decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e nelle altre disposizioni che a queste hanno via via apportato modifiche o integrazioni, allo stato danno una disciplina incompleta, frammentaria, non del tutto adeguata alle esigenze di controllo deontologico della magistratura e non sempre rispettosa dei profili di autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Doveri del magistrato)

1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo.

2. In ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato deve rispettare la dignità della persona.

3. Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità.

4. La violazione dei doveri costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

(Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni)

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 28; l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

b) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di

collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

c) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

d) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

e) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

f) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 27 e 28 o di una delle fattispecie di cui agli articoli 30 e 31.

2. Fermo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove.

Art. 3.

(Illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni)

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sè o per altri;

b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;

c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità;

d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) la partecipazione ad associazioni i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

f) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.

Art. 4.

(Illeciti disciplinari conseguenti al reato)

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria;

b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

d) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.

Art. 5.

(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'ammonimento;

- b) la censura;
- c) la perdita dell'anzianità;
- d) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;
- e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
- f) la rimozione.

2. L'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione.

4. La sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo nè superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica.

5. La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna.

6. La sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

7. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio.

8. Quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile.

9. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 7 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 6.

(Sanzioni per determinati illeciti disciplinari)

1. Sono puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

b) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 27;

d) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), primo periodo;

f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

h) la scarsa laboriosità, se abituale;

i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

m) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.

3. È punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave.

4. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'esercizio di attività o l'assunzione di impieghi vietati ai sensi dell'articolo 27, nonché l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati.

5. È rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

Art. 7.

(Sanzione accessoria del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio)

1. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonizione e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

2. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.

Art. 8.

(Competenza e composizione della sezione disciplinare)

1. La cognizione dei giudizi disciplinari a carico dei magistrati è attribuita alla sezio-

ne disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, composta di sette componenti effettivi e di sette supplenti.

2. Sono componenti effettivi della sezione disciplinare: il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che la presiede, due componenti eletti dal Parlamento, un componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità e tre componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito.

3. Sono componenti supplenti della sezione disciplinare: tre componenti eletti dal Parlamento, uno dei quali è designato a sostituire il vicepresidente, un componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità e tre componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito.

4. Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura è componente di diritto della sezione disciplinare. Gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i propri membri; nella elezione deve essere indicato il componente non magistrato designato a sostituire il vicepresidente. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano di età.

Art. 9.

(Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare)

1. In caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione, il vicepresidente del Consiglio superiore è sostituito nella presidenza della sezione disciplinare dal componente effettivo eletto dal Parlamento che nell'elezione prevista dal comma 4 dell'articolo 8 sia stato designato a tale funzione.

2. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito dal componente supplente a ciò designato nell'elezione prevista dal comma 4 dell'articolo 8; se la so-

stituzione non è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente della medesima categoria.

3. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

4. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

Art. 10.

(Composizione della sezione disciplinare per la cognizione del giudizio di rinvio)

1. Per la cognizione del giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione, la sezione disciplinare è composta dai sette componenti supplenti ovvero dai componenti supplenti e da quei componenti effettivi che, a causa di loro impedimento, siano stati eventualmente sostituiti da componenti supplenti nell'originario giudizio disciplinare.

Art. 11.

(Pubblico ministero ed attività d'indagine)

1. Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 7.

2. All'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare procede il pubblico ministero.

Art. 12.

(Termini)

1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata.

2. Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere richiesta l'emissione del

decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta deve pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di sei mesi e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

3. Il corso dei termini è sospeso:

a) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza pronunciata in giudizio o il decreto penale di condanna;

b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

c) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato.

CAPO II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 13.

*(Esercizio dell'azione disciplinare
e inizio del procedimento)*

1. Il Ministro di grazia e giustizia promuove l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.

2. L'azione disciplinare può essere promossa anche dal procuratore generale pres-

so la Corte di cassazione, il quale ne dà comunicazione al Ministro di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbono comunicare al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare.

4. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro di grazia e giustizia al procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 2 determinano a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

5. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini anche se l'azione è stata promossa dal Ministro di grazia e giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al comma 2, ultimo periodo.

Art. 14.

(Comunicazioni all'incolpato ed atti di indagine)

1. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione deve essere data per le ulteriori contestazioni di cui all'articolo 13, comma 5. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonchè, se del caso, da un consulente tecnico.

2. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al

difensore, se già designato, sono nulli ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

3. Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.

4. Per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero può richiedere altro magistrato in servizio presso la Procura generale della Corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto.

5. Al termine delle indagini, il procuratore generale con le richieste conclusive di cui all'articolo 15 invia alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dà comunicazione all'incolpato; il fascicolo è depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti.

Art. 15.

(Chiusura delle indagini)

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Della richiesta è data comunicazione al Ministro di grazia e giustizia, con invio di copia dell'atto.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa,

la modificazione della contestazione, cui provvede il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti.

4. Il decreto di cui al comma 3 è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato.

5. Nel caso in cui il procuratore generale ritiene che si debba escludere l'addebito, fa richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro di grazia e giustizia, con invio di copia dell'atto.

6. Il Ministro di grazia e giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, può richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione.

7. Decorsi i termini di cui al comma 6, sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai commi 3 e 4. Sulla richiesta del Ministro di grazia e giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei commi 3 e 4 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate da un magistrato in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, designato dal Ministro.

Art. 16.

(Discussione nel giudizio disciplinare e decisione)

1. Nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente fa la relazione.

2. L'udienza non è pubblica, tranne diversa richiesta dell'incolpato; tuttavia, anche in

questo caso, la sezione disciplinare, sentito il pubblico ministero, può disporre che la discussione non sia pubblica a tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa.

3. La sezione disciplinare può assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, può disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonchè delle prove acquisite nel corso delle indagini; può consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero e dell'incolpato. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.

4. La sezione disciplinare delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero e la difesa dell'incolpato; questi deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio.

5. Se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza.

6. I motivi della decisione sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione.

7. Dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare è data comunicazione al Ministro di grazia e giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento.

Art. 17.

(Rapporti con altri giudizi)

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarci-

mento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, la sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione e quella irrevocabile di proscioglimento pronunciate perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

Art. 18.

(Sospensione cautelare necessaria)

1. A richiesta del Ministro di grazia e giustizia o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione deve essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorchè la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione può essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare.

3. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

4. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile o se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione.

Art. 19.

(Sospensione cautelare facoltativa)

1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro di grazia e giustizia o il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.

2. La sezione disciplinare convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare.

3. La sospensione può essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, e all'articolo 18, commi 3 e 4.

Art. 20.

(Ricorso per cassazione)

1. Contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 18 e 19 e contro le decisioni della sezione disciplinare l'incolpato, il Ministro di grazia e giustizia e il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

2. La Corte di cassazione decide a Sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.

Art. 21.

*(Reintegrazione a seguito di sentenza
di non luogo a procedere
o di proscioglimento)*

1. Il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelatamente sospeso ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.

Art. 22.

*(Corresponsione degli arretrati
al magistrato sospeso)*

1. La sospensione cautelare cessa di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento.

2. Se è pronunciata decisione di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione delle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare.

Art. 23.

(Revisione)

1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

a) i fatti posti a fondamento della decisione risultano incompatibili con quelli ac-

certati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio.

Art. 24.

(Istanza di revisione)

1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.

2. L'istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

3. Nei casi previsti dall'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale.

4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro di grazia e giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui all'articolo

23 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 25.

(Provvedimenti sull'istanza di revisione)

1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro di grazia e giustizia, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2 dell'articolo 23, o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 24 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.

2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle Sezioni unite penali della Corte di cassazione.

Art. 26.

(Giudizio di revisione)

1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.

2. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonchè a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base agli indici di svalutazione ISTAT.

CAPO III

INCOMPATIBILITÀ

Art. 27.

(Incompatibilità di funzioni e ineleggibilità per i magistrati)

1. I magistrati non possono assumere impieghi od uffici pubblici o privati. Possono

assumere l'ufficio di senatore, deputato, ministro, sottosegretario di Stato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, presidente della provincia, sindaco, componente della giunta regionale, provinciale o comunale, alle condizioni e con i limiti stabiliti nei commi 2, 3 e 4. I magistrati non possono esercitare libere professioni, anche se non ordinate in albi professionali, nè attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali.

2. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso la Corte di cassazione, non possono essere eletti senatore, deputato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, presidente della provincia o sindaco, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non possono altresì essere eletti alle suddette cariche nè essere nominati componenti di una giunta regionale, provinciale o comunale se all'atto dell'accettazione della candidatura o della nomina non si trovano in aspettativa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva.

4. I magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, il tribunale superiore delle acque pubbliche, la procura generale presso la Cassazione possono essere eletti alle cariche di cui al comma 2 solo se in aspettativa almeno novanta giorni prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva, entro sette giorni dalla data del decreto di scioglimento, semprechè non si tratti di circoscrizione elettorale presso la quale abbiano esercitato giurisdizione negli ultimi due anni. Non possono essere nominati componenti di una giunta regionale, provinciale o comunale se non si trovano in aspettativa all'atto della nomina.

5. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti

norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente articolo.

Art. 28.

(Incompatibilità per vincoli di parentela, coniugio o affinità)

1. Il magistrato non può essere assegnato o trasferito o comunque prestare servizio in un ufficio giudiziario nel quale il coniuge, un parente o un affine fino al secondo grado esercita le funzioni di magistrato. Il Consiglio superiore della magistratura può tuttavia derogare al divieto se, tenuto conto anche del numero delle sezioni che compongono l'ufficio, ritiene che non sussistono motivi di intralcio al corretto e regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e che non è compromessa la credibilità della funzione giudiziaria.

2. Il magistrato non può esercitare le funzioni:

a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense il coniuge o un parente in linea retta, o collaterale fino al secondo grado, salvo che il Consiglio superiore accerti, anche in relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività si svolgono in ambiti assolutamente distinti;

b) nel territorio del distretto ove è compreso l'ufficio innanzi al quale il coniuge o un parente in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado ovvero un affine in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado è imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o è sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, sempre che, avuto riguardo ai suoi rapporti con l'imputato, alla funzione da lui esercitata e al numero dei componenti l'ufficio, possa risultare gravemente compromessa la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria. L'incompatibilità perma-

ne sino a quando il procedimento pende dinanzi ad uno degli uffici del distretto;

c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge o un parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga ivi una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, anche in relazione alla dimensione territoriale dell'ufficio, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.

Art. 29.

*(Destinazione ad altre funzioni
o trasferimento ad altra sede
per incompatibilità o per inettitudine)*

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 7, il magistrato, anche senza il suo consenso, è destinato ad altre funzioni o è trasferito ad altra sede quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 28 o quando per qualsiasi causa, anche indipendentemente da sua colpa e prescindendo da ogni valutazione in ordine a provvedimenti emessi nell'espletamento dell'attività giurisdizionale, non può, nella sede o nell'ufficio che occupa, amministrare giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della funzione.

2. Il magistrato dirigente dell'ufficio è destinato, anche senza il suo consenso, ad altre funzioni non direttive quando risulti oggettivamente inidoneo all'incarico ricoperto.

Art. 30.

(Norme procedurali)

1. Quando ricorre una delle situazioni previste dagli articoli 28 e 29, il magistrato interessato o il dirigente dell'ufficio ovvero il magistrato cui compete il potere di sorveglianza che abbia avuto comunque notizia

di una delle predette situazioni ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura entro il termine di giorni quindici dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il Consiglio superiore può anche attivarsi su richiesta del Ministro di grazia e giustizia ovvero d'ufficio.

2. La competente commissione del Consiglio superiore della magistratura, compiuti tempestivamente eventuali accertamenti preliminari, se non ritiene di proporre al Consiglio superiore della magistratura l'archiviazione, dispone l'apertura della procedura di trasferimento dandone immediatamente avviso all'interessato ed avvertendolo che potrà essere sentito, anche a sua richiesta, con l'eventuale assistenza di altro magistrato. Le indagini debbono essere svolte entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'avviso di cui al presente comma.

3. Esaurite le indagini, gli atti della procedura sono depositati nella segreteria della commissione; del deposito è dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, la commissione, se non debbono essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al Consiglio superiore della magistratura, entro i successivi trenta giorni, il trasferimento d'ufficio del magistrato o l'archiviazione degli atti.

5. La data della seduta fissata dal Consiglio superiore della magistratura per la decisione è comunicata almeno venti giorni prima all'interessato, che ha diritto di essere sentito personalmente con l'assistenza di altro magistrato o di un avvocato. Il Consiglio decide con provvedimento motivato entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4. La seduta del Consiglio non è pubblica.

6. La procedura di trasferimento d'ufficio non può essere iniziata o proseguita se il magistrato è stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni, con cessazione della situazione di incompatibilità.

7. Nel caso previsto dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 28 il magistrato deve essere trasferito ad altro distretto. Quando il procedimento penale che ha determinato l'incompatibilità si conclude con sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o quando la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene rigettata, il magistrato che ne fa domanda è destinato all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede anche in soprannumero.

Art. 31.

(Dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa o destinazione ad altre funzioni per infermità)

1. Il magistrato è dispensato dal servizio se per qualsiasi infermità permanente o per sopravvenuta inettitudine non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio.

2. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può essere di ufficio collocato in aspettativa fino al termine massimo consentito dalle vigenti disposizioni. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trova in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa è dispensato dal servizio.

3. Il magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute pregiudicano in modo grave lo svolgimento della specifica funzione giudiziaria di cui è investito.

4. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo 30. Nel corso della procedura il magistrato può farsi assistere anche da un perito di fiducia.

5. Nel caso previsto dal comma 3, la procedura non può essere iniziata o proseguita se il magistrato, a domanda, è stato destinato ad altre funzioni compatibili con il suo stato di salute.

6. La sezione disciplinare, se pronuncia non luogo a procedere per infermità di mente dell'incolpato, trasmette gli atti alla competente commissione referente perchè venga attivato immediatamente il procedimento di dispensa dal servizio.

Art. 32.

(Divieto di iscrizione a partiti politici)

1. Ai magistrati è fatto divieto di iscriversi a partiti politici.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con sanzione non superiore alla censura.

CAPO IV

INCARICHI ESTRANEI AI COMPITI
DI UFFICIO E DISCIPLINA DEL FUORI
RUOLO

Art. 33.

(Ambito di applicazione e norme generali)

1. Il presente capo disciplina gli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio dei magistrati dell'ordine giudiziario, rimanendo ferme le attività garantite dalla Costituzione come esercizio della manifestazione del pensiero e della libertà di associazione semprechè sia svolta non professionalmente o con le modalità proprie del rapporto di lavoro subordinato.
2. Rientrano nella previsione di cui al comma 1 le attività ricreative e sportive e quelle concernenti la produzione libraria, artistica e scientifica.
3. In ogni caso, il magistrato ha il dovere di curare che ogni attività sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, alle sue funzioni e al prestigio dell'ordine giudiziario.
4. Gli incarichi non possono essere conferiti nè autorizzati, o comunque non può procedersi a designazione per l'eventuale conferimento, quando l'espletamento, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per il prestigio e la credibilità della magistratura o del singolo magistrato.
5. Ai fini del conferimento della designazione o dell'autorizzazione, il Consiglio su-

periore della magistratura, sulla base di criteri oggettivi e previamente adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'attività di istituto, con particolare riguardo alle funzioni di dirigente, anche sotto il profilo della durata dell'incarico e dell'impegno richiesto, il numero complessivo dei magistrati ordinari utilizzati da altre amministrazioni, la qualità degli incarichi espletati dal magistrato interessato nell'ultimo quinquennio, compresi quelli in corso di svolgimento.

6. Salvo quanto previsto negli articoli successivi, ciascuno incarico non può superare la durata di cinque anni.

Art. 34.

(Incarichi consentiti e incarichi vietati)

1. Sono consentiti ai magistrati ordinari:

a) gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, il Ministero di grazia e giustizia, gli Uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, altri organi di rilevanza costituzionale;

b) gli incarichi presso autorità amministrative indipendenti ovvero presso soggetti, enti e istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione, di garanzia o di particolare interesse pubblico nei campi giuridico, sociale, culturale, economico e finanziario;

c) gli incarichi presso enti e organismi internazionali o sovranazionali;

d) gli incarichi di insegnamento di livello universitario o postuniversitario, ovvero conferiti dal Consiglio superiore della magistratura o da amministrazioni dello Stato; gli incarichi di insegnamento di materie attinenti le funzioni giudiziarie non espressamente previsti da disposizioni di legge, conferiti da enti operanti entro l'ambito di una determinata circoscrizione territoriale; le attività di insegnamento di materie giuridiche purchè non svolte in forma imprenditoriale;

e) gli incarichi di studio, di ricerca e di collaborazione scientifica;

f) la partecipazione ad organi della giustizia tributaria;

g) la partecipazione ad organi della giustizia sportiva, con funzione di giudice unico o di componente di collegi giudicanti.

2. Sono vietati ai magistrati ordinari:

a) gli incarichi di consulenza o collaborazione svolti in favore di soggetti privati;

b) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;

c) gli incarichi di consulenza, conferiti da amministrazioni o enti pubblici, che consistano in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionale;

d) la partecipazione a collegi arbitrali o l'incarico di arbitro unico nonchè la partecipazione a commissioni di collaudo;

e) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

f) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

g) la partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con potere di gestione di enti con organizzazione imprenditoriale, anche se non aventi finalità lucrativa;

h) la partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti, a meno che essa non sia prevista espressamente dalla legge;

i) ogni altro incarico non espressamente consentito dal comma 1.

Art. 35.

(Cumulo di incarichi)

1. I magistrati possono svolgere un solo incarico che comporti attività di carattere continuativo.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nelle ipotesi di partecipazione a organi giurisdizionali, di incarichi di insegnamento o di studio e ricerca, di incarichi di collaborazione istituzionale che non im-

portino comunque un rilevante impegno di lavoro.

Art. 36.

(Conferimento degli incarichi)

1. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e gli organismi di cui all'articolo 34 che intendono conferire un incarico ad un magistrato ordinario formulano richiesta, per il tramite del Ministro di grazia e giustizia, al Consiglio superiore della magistratura, indicando il tipo di incarico e la sua durata, la fonte normativa o le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico, nonchè il compenso, ove previsto. Nei casi in cui la legge prevede il conferimento dell'incarico da parte del Ministro di grazia e giustizia, questi ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura per la relativa autorizzazione.

2. La richiesta prevista al comma 1 può contenere l'indicazione nominativa del magistrato al quale si intende conferire l'incarico, previo consenso dello stesso, fatta eccezione degli incarichi per commissioni di concorso, di disciplina e similari.

3. Il magistrato non può assumere l'incarico nè comunque svolgere attività allo stesso riferibile prima che sia stata concessa la relativa autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso di incarico espressamente previsto dalla legge per i magistrati, conferito dal Ministro di grazia e giustizia o su designazione di questi a magistrato in servizio al Ministero di grazia e giustizia. Dell'incarico è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 37.

(Incarichi conferiti dopo la cessazione dalle funzioni)

1. I magistrati cessati dalle funzioni per raggiunti limiti di età non possono rivestire

nell'anno successivo incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo, dalle regioni o da altre pubbliche amministrazioni. Il termine è elevato a due anni se la cessazione delle funzioni avviene per altra causa.

Art. 38.

(Disciplina del fuori ruolo)

1. Il Consiglio superiore della magistratura, nel concedere l'autorizzazione, delibera il collocamento fuori ruolo del magistrato al quale debba essere conferito un incarico che, per la natura dell'attività o per l'impegno di lavoro richiesto, non è compatibile con la prosecuzione dell'attività giurisdizionale.

2. Fatta eccezione per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale, la cui durata non può superare rispettivamente i sette e i nove anni, e salvo i casi in cui una diversa durata è stabilita da espressa norma di legge, la durata dell'incarico e del connesso collocamento fuori ruolo non può superare i cinque anni.

3. Non può essere concesso un nuovo incarico comportante il collocamento fuori ruolo se non dopo il decorso di quattro anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali.

4. Nel caso di più collocamenti fuori ruolo disposti in tempi diversi, il periodo complessivo non può superare i dieci anni nell'arco dell'intera carriera.

5. Ai fini di cui al comma 2 non è considerato il collocamento fuori ruolo conseguente l'elezione a componente del Consiglio superiore della magistratura

6. Il collocamento fuori ruolo non può essere disposto nei primi cinque anni di attività del magistrato.

Art. 39.

(Disciplina del fuori ruolo presso il Ministero di grazia e giustizia)

1. La durata del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari per destinazione al

Ministero di grazia e giustizia non può superare i cinque anni, prorogabili per un biennio su richiesta del Ministro, motivata da particolari esigenze dell'Amministrazione, tenuto conto delle attitudini e della peculiare esperienza del magistrato. Si applica il disposto dell'articolo 38, comma 6.

2. Nel caso di più collocamenti fuori ruolo per destinazioni al Ministero di grazia e giustizia disposti in tempi diversi si applica il comma 4 dell'articolo 38, salvo che, per l'ultimo incarico, ricorrano particolari esigenze dell'Amministrazione, tenuto conto delle attitudini e della particolare esperienza del magistrato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui al comma 3 dell'articolo 38 non si applicano ed il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di richiedere la permanenza presso il Ministero, per tutto il tempo reputato necessario per le sue esigenze, quando il collocamento fuori ruolo riguardi il capo di Gabinetto del Ministro, il capo dell'Ufficio legislativo, il direttore generale dell'organizzazione generale e degli affari generali, il direttore generale degli affari penali, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, il capo dell'Ispettorato.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Articolo 9. - *(Decadenza, dispensa e revoca)*. - 1. I magistrati onorari che esercitano funzioni di giudice di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volon-

tarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace sono dispensati, su loro domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace incorre nella revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte di appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del decreto del Presidente Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, la dispensa o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, invita il Consiglio superiore della magistratura a provvedere sulla revoca o sulla dispensa. Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

Art. 41.

(Modifica dell'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Articolo 10. - *(Doveri del giudice di pace)*.
- 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti».

Art. 42.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 12, secondo comma, 16, pri-

mo comma, 18 e 19, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 2, secondo comma, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, e da 28 a 37 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; 4, 6 e 17, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 43.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli incarichi conferiti e autorizzati prima della sua entrata in vigore.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura verifica la situazione dei magistrati collocati fuori ruolo e dispone il richiamo di quelli la cui posizione non è conforme alle disposizioni del capo IV, invitando gli interessati a proporre domanda di ricollocamento in ruolo entro tre mesi.

3. I limiti di cui all'articolo 38, commi 3 e 6, non si applicano ai magistrati collocati fuori ruolo prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il richiamo dei magistrati fuori ruolo perchè destinati al Ministero di grazia e giustizia è attuato suddividendo gli interessati in fasce semestrali, ciascuna pari al venticinque per cento del totale delle posizioni non conformi alle norme della presente legge. Il richiamo è disposto in modo tale che vengano ricollocati in ruolo per primi coloro che ne sono stati posti fuori da un maggior numero di anni, secondo una graduatoria predisposta dal Consiglio superiore della magistratura.

Art. 44.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.